



TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE LAVORO  
Udienza del 20/02/2018 N. 7098/2017 RG

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.  
6.8.2008 n. 133

nella causa promossa

da

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ rappresentati e difesi dall'Avv.to LATINO ANGELO  
MARCO e dall'Avv.to DANIELA CESANA ed elett.te dom.ti presso lo studio in Indirizzo  
Telematico

RICORRENTI

contro

AGENZIA DELLE DOGANE rappresentato e difeso dall'Avv.to PALLME KONIG  
DANIELA ed elett.te dom.ta presso lo studio in VIA VALTELLINA N.1 C/O AG. DOGANE  
DIREZ REGIONALE MILANO

RESISTENTE

**OGGETTO:** retribuzione

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

**IN FATTO**

Con ricorso depositato in data 6.7.17 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la AGENZIA DELLE  
DOGANE chiedendo al Giudice di :

*“1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'indennità oraria di disagio così come prevista dall'art. 17 del CCNI del Comparto Agenzie Fiscali del 29 luglio 2008 (all. 4), a far data dal gennaio 2013 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) anche per le ore di servizio prestate per svolgere operazioni di verifica esterne alla sede;*

*2) Conseguentemente condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a corrispondere ai ricorrenti quanto rispettivamente dovuto a titolo di indennità oraria di disagio anche per le ore di servizio prestate all'esterno della sede dal gennaio 2013 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia);*

*3) Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori”.*

Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.

### **IN DIRITTO**

I ricorrenti hanno tutti qualifica di funzionari e prestano la loro attività presso l'Ufficio delle Dogane sito all'interno dell'Aeroporto di Linate ove si recano quotidianamente; tuttavia, ricevuti gli ordini di servizio, vengono spesso inviati ad effettuare operazioni di verifica all'esterno della sede di lavoro.

I ricorrenti rivendicano il pagamento della indennità di disagio - che viene normalmente riconosciuta dall'Agenzia per le giornate prestate all'interno della sede di lavoro - per le giornate di lavoro prestate in missione presso sedi esterne e che l'Agenzia convenuta rifiuta di corrispondere loro.

Le domande sono fondate.

L'indennità di disagio trova fondamento contrattuale nell'art. 17 del CCNL del comparto Agenzie Fiscali sottoscritto in data 29 luglio 2008, il quale la prevede per gli uffici individuati in base ai criteri riportati nella apposita griglia; questa crea una scala di valori ai quali viene associato un quantum orario in considerazione del disagio ambientale.

In quella griglia vengono individuati i seguenti criteri di assegnazione dei punti: 1) posizione geografica delle isole minori; 2) posizione geografica sopra il livello del mare della sede doganale; 3) assenza o scarsità di mezzi di trasporto pubblici di collegamento con le sedi degli uffici dell'Agenzia; 4) numero degli abitanti del Comune ove ha sede l'Ufficio dell'Agenzia; 5) orario di servizio dell'Ufficio (con turni 0,00- 24,00).

Sulla base di quei criteri viene calcolato un compenso orario che calcola il valore economico del disagio

L'Accordo sull'indennità di disagio sottoscritto a Roma in data 31 gennaio 2012 ha aggiornato l'elenco degli Uffici per i quali è stata prevista una indennità di disagio ed ha individuato l'Ufficio di Milano Aeroporto di Linate cui ha assegnato un punteggio pari a 3.

Tuttavia l'Ufficio di Milano Linate non riconosce l'indennità di disagio per tutte le ore di servizio prestate fuori sede, peraltro con la motivazione che i dipendenti addetti all'Aeroporto di Linate ben possono godere della indennità di missione che non potrebbe certo cumularsi con l'indennità di disagio.

Sia alla luce dell'art. 17 prima esaminato sia alla luce dell'art. 4 L. 21.12.1978 n. 852 – il quale aveva istituito la indennità nel periodo di vigenza del rapporto di pubblico impiego non ancora contrattualizzato (il quale individua il disagio negli uffici di confine o in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilità di un certo tipo di alloggio) - si può convenire sul fatto che la causa della indennità è quella di compensare la difficoltà del raggiungimento della sede. Sicchè se questa è la ragione fondante, appare poi difficile affermare – come fa la agenzia convenuta - che non può essere corrisposta quando i lavoratori vengono inviati in missione in quanto si deve riconoscere solo per le ore di lavoro effettivamente svolte presso la sede di assegnazione.

Se il disagio è nel raggiungimento della sede – ed è pacifico che i ricorrenti vi si recano tutte le mattine per poi essere assegnati eventualmente alla missione - non si comprende la ragione per la quale si possa riconoscere solo per le ore effettivamente svolte all'interno della sede.

L'Agenzia delle dogane, a sostegno della tesi, richiama gli accordi che regolano l'utilizzazione delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività : questo fa riferimento alle aliquote orarie individuate con l'accordo dell'11.11.2009 in rapporto alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestato presso gli uffici individuati con l'accordo del 31.3.10 .

A tale proposito occorre tuttavia considerare che nel conflitto che appare sussistere tra le due normative non può non considerarsi preminente quello che (l'art. 17 del contratto ) costituisce il titolo del riconoscimento per le causali ivi indicate

L'Agenzia delle Dogane va pertanto condannata a corrispondere ai ricorrenti le somme dovute a titolo di indennità oraria di disagio anche per le ore di servizio prestate all'esterno della sede a far tempo dal gennaio 2013, oltre interessi di legge

In quanto soccombente l'Agenzia delle Dogane va condannata a rimborsare agli Avv.ti Latino e Cesana, antistatari, le spese di lite che si determinano in € 5.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc

#### **PQM**

Condanna l'Agenzia delle Dogane a corrispondere ai ricorrenti le somme dovute a titolo di indennità oraria di disagio anche per le ore di servizio prestate all'esterno della sede a far tempo dal gennaio 2013, oltre interessi di legge; condanna altresì l'Agenzia delle Dogane a rimborsare agli Avv.ti Latino e Cesana antistatari le spese di lite che liquida in € 5.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali

Sentenza esecutiva  
Milano, 20/02/2018

il Giudice del Lavoro  
Dott. Riccardo Atanasio